

Anno 5

Approfondimenti e Focus di pratica Professionale - Previdenza e assistenza

Marzo 2020

18

La Consulenza del *Lavoro*

Rivista di aggiornamento e approfondimento
in materia di lavoro e previdenza



**La base imponente
previdenziale del personale
in mobilità internazionale**

Previdenza e assistenza

EUTEKNE

Andrea COSTA, Marcello ASCENZI *

La base imponibile previdenziale del personale in mobilità internazionale

Bussola normativa – Retribuzioni convenzionali 2020 – Armonizzazione basi imponibili – Brexit

L'utilizzo delle retribuzioni convenzionali nella determinazione della base imponibile previdenziale e fiscale trova il proprio fondamento, dal punto di vista contributivo e assistenziale, nel DL 31.7.87 n. 314 (conv. L. 3.10.87 n. 398), e, dal punto di vista fiscale, nell'art. 51 co. 8-*bis* del TUIR. Nonostante il principio generale dell'armonizzazione della base imponibile previdenziale e fiscale, per la Corte di Cassazione l'art. 51 co. 8-*bis* del TUIR opera esclusivamente ai fini fiscali e non incide sulla determinazione della base imponibile ai fini contributivi per i lavoratori che prestano la loro attività all'estero.

Riguardo al 2020, il DM 11.12.2019 ha determinato le retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero, ed i consueti chiarimenti sono stati forniti dall'INAIL con la circ. 29.1.2020 n. 3 e dall'INPS con la circ. 4.2.2020 n. 15.

Sebbene dal 1.2.2020 il Regno Unito non sia più uno Stato membro dell'Unione europea, non può essere considera-

to come uno Stato terzo almeno sino al 31.12.2020.

Fonti legislative: DL 31.7.87, n. 317 (conv. L. 3.10.87 n. 398); art. 126 dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica; art. 51 co. 8-*bis* del TUIR; art. 36 della L. 21.11.2000 n. 342; art. 12 della L. 30.4.69 n. 153; L. 23.12.96 n. 662; DLgs. 2.9.97 n. 314; L. 3.10.87 n. 398

Prassi: circ. INAIL 29.1.2020 n. 3; circ. INPS 4.2.2020 n. 15; ris. Agenzia Entrate 11.9.2007 n. 245; DRE Emilia Romagna n. 909-4/2019; INPS Direzione Centrale delle Prestazioni, lettera del 13.12.2000, prot. 27/16/499

Giurisprudenza: Corte Cost. 30.12.85 n. 369; Trib. Pinerolo 27.4.2009 n. 392; App. Torino 28.6.2010 n. 393; Cas. 6.7.2016 n. 17646; Cass. 30.5.2018 n. 13674

* Dottori Commercialisti in Roma